



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

San Giorgio del Sannio, 05/10/2026

Circolare n. 53

Ai Genitori degli alunni

Al Personale Docente

Agli Atti

Al sito web istituzionale

Oggetto: Disposizioni modalità di giustificazione assenze scolastiche - a. s. 2026/2027

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'avvio del nuovo anno scolastico;

RICHIAMATI i seguenti punti della nota dell'U.S.R. per la Campania prot.n. 4685 del 24/01/2024 relativa alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione:

- con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94);
- la nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica);
- sono da considerarsi "casi di inadempimento" sia i casi di mancata iscrizione dei minori obbligati che i casi di mancata o discontinua frequenza, ovvero di allievi che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria;
- il ruolo della Scuola nella segnalazione ai servizi sociali e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio di situazioni di pregiudizio per il/la minore o che appaiano di particolare gravità è di fondamentale importanza;

CONSIDERATO che è compito dei docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ed in particolare dei Coordinatori di classe, monitorare con attenzione la frequenza scolastica dei propri allievi e comunicare

eventuali situazioni anomale alla Dirigente affinché si possa adottare tempestivamente la procedura più adatta a tutela del/la minore interessato/a;

CONSIDERATO che un puntuale controllo sulla frequenza scolastica permette all'Istituto di rilevare eventuali "segnali predittivi" di disagio scolastico o dispersione scolastica;

VISTA la legge regionale 25 luglio 2024, n. 13, che, all'art. 9, per favorire la semplificazioni amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania, abolisce "l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'art. 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente";

CONSIDERATO che l'abolizione prevista dall'articolo sopra citato riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido;

RITENUTO necessario fornire indicazioni alle famiglie e al personale docente per una corretta gestione delle assenze scolastiche;

DISPONE

1. Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Modalità giustificazione assenze per motivi

di salute o per motivi diversi da quelli di salute

La legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 (Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 29 luglio 2024) ha abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. Tale abolizione riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell'Infanzia. Tanto premesso, per l'a. s. 2026/2027, tutte le assenze per malattia di alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di quest'Istituto dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da quelli di salute: per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, giustificazione mediante registro elettronico, il giorno del rientro o nei giorni immediatamente successivi al rientro. Per la Scuola dell'Infanzia, premesso che non è scuola dell'obbligo ma un servizio educativo inserito nel sistema nazionale di istruzione, non esiste un obbligo generale di giustificazione delle assenze analogo a quello tradizionalmente previsto per gli alunni della scuola primaria e secondaria. Richiamando il senso di responsabilità dei genitori, soprattutto per ragioni organizzative, di vigilanza e di tutela della salute collettiva, si consiglia legittimamente alle famiglie di giustificare mediante registro elettronico. Considerata l'abolizione della certificazione medica attestante lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, si fa leva sul senso di responsabilità di ciascun genitore/tutore/affidatario. Pertanto, si consiglia di non far rientrare i bambini/ragazzi a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso. Tanto al fine di prevenire la diffusione di malattie, proteggere eventuali soggetti vulnerabili e promuovere un ambiente sicuro, in un'ottica di benessere della comunità scolastica.

2. Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Frequenza discontinua

Per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo, quindi a partire dalla prima classe della Scuola Primaria, ai sensi dell'articolo 114 "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94), come modificato dal Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, sono da considerarsi "casi di inadempimento" sia i casi di mancata iscrizione dei minori obbligati che i casi di mancata o discontinua frequenza, ovvero di allievi che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non

consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. I docenti coordinatori di classe sono tenuti a monitorare le assenze e a segnalare allo Scrivente situazioni anomale affinché si possa adottare tempestivamente la procedura più adatta a tutela del/la minore interessato/a.

Per approfondimenti, si rinviano i genitori/tutori/affidatari alla nota dell'U.S.R. per la Campania prot.n. 4685 del 24/01/2024, relativa alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, richiamata in premessa, e alla normativa vigente in materia. Si richiama altresì la circolare interna n. 11 del 14/09/2026 relativa alla validità dell'anno scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Si raccomanda una frequenza assidua e si precisa che in caso di assenze ripetute e frequenti, sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado, non saranno accettate giustifiche generiche.

3. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Comunicazione preventiva per assenza prolungata per viaggi, interventi chirurgici o altre motivate esigenze

In caso di assenza prolungata dovuta a viaggi (in Italia o all'estero), interventi chirurgici o altra motivata esigenza, il genitore/tutore/affidatario informa preventivamente la scuola del periodo in cui l'alunno/a risulterà assente. L'autodichiarazione del genitore/tutore/affidatario, contenente la motivazione e la durata dell'assenza, dovrà essere consegnata all'ufficio della segreteria scolastica nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico o inoltrata all'indirizzo bnic85700t@istruzione.it. Se inoltrata, l'autodichiarazione dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità. Al rientro, l'assenza dovrà essere giustificata con le modalità di cui al punto 1 della presente circolare.

4. Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Permesso di ingresso posticipato e/o uscita anticipata giornaliero o permanente

L'ingresso posticipato e/o l'uscita anticipata per l'intero anno scolastico, o parte di esso, ovvero i c.d. permessi permanenti, sono autorizzati dal Dirigente scolastico solo per motivi di salute, debitamente documentati.

I permessi giornalieri, da compilare all'ingresso del plesso scolastico, devono avere carattere di eccezionalità, non ripetersi nel tempo ed avere una valida motivazione. Sia nel caso dei permessi permanenti che dei permessi giornalieri, l'alunno/a deve essere accompagnato/a (ingresso posticipato) o prelevato/a (uscita anticipata) dal genitore/tutore/affidatario o da persona delegata.

5. Scuola Secondaria di I grado - Assenza lezione di strumento musicale

Sia che l'assenza alla lezione di strumento musicale si verifica in un giorno in cui l'alunno/a è stato/a presente alle altre lezioni antimeridiane, sia nel caso in cui l'assenza alla lezione di strumento si aggiunge all'assenza registrata nelle lezioni antimeridiane, il genitore/tutore/affidatario giustificherà mediante registro elettronico o comunque secondo le modalità indicate al punto 1 della presente circolare.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Filomena Rapuano